



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2011, proposto da:
Giovanni Enrico Agosteo, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Raimondi, con
domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro

Universita' degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via
del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del servizio pre-ruolo svolto nella qualità di collaboratore tecnico - categoria D -
posizione economica D1 e D2, con decorrenza giuridica dal 28.12.1990 ed
economica dal 2.01.1991 al 30.9.2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi "Mediterranea" di
Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il Prof. Giovanni Enrico Agosteo, nato a Roma il 22 febbraio 1960, è stato assunto presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, prestando i seguenti servizi:

- in qualità di collaboratore tecnico dal 28 dicembre 1990 all'8 agosto 2000;
- nella categoria D - Posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati dal 9 agosto 2000 al 30 dicembre 2000;
- nella categoria D - Posizione economica D2 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati dal 31 dicembre 2000 al 30 settembre 2001;
- in qualità di Ricercatore confermato di AGR/12 - Patologia vegetale dall'1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2004, a seguito di superamento del concorso riservato bandito ai sensi della L. 14 gennaio 1999, n. 4;
- in qualità di Professore associato di AGR/12 - Patologia vegetale dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2007;
- in qualità di Professore associato confermato di AGR/12 - Patologia vegetale dall'1 gennaio 2008 in poi.

L'interessato, conseguita la qualifica di Ricercatore confermato, in data 2 luglio 2002 ha presentato un'istanza per ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre – ruolo prestato in qualità di collaboratore tecnico, sennonché l'Amministrazione si è pronunciata negativamente con provvedimento dell'8 aprile 2003, evidenziando che la qualifica in questione non era menzionata

nella tabella dei servizi riconoscibili ai sensi dell'articolo 103 della L. 11 luglio 1980, n. 382.

Successivamente, dopo la nomina a professore associato, il predetto docente ha presentato identica richiesta con istanza del 30 ottobre 2008, ma con Decreto del Rettore del 4 marzo 2009 l'Università ha denegato il beneficio, specificando nella nota di trasmissione del 16 marzo 2009 prot. n. 3030 quanto già affermato in precedenza, a proposito della non riconoscibilità del servizio reso in qualità di collaboratore tecnico.

Infine, con ulteriore istanza del 2 maggio 2009 il Prof. Agosteo, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, ha chiesto, ancora una volta, il riconoscimento del servizio pre – ruolo in contestazione, ottenendo un ulteriore diniego prima con nota del 26 gennaio 2010, prot. n. 887 e, successivamente, con nota del 28 luglio 2010 prot. n. 8783, nella quale è stato affermato che la citata sentenza della Corte Costituzionale non poteva applicarsi ai rapporti esauriti e che il diritto al riconoscimento doveva ritenersi estinto per prescrizione, in considerazione del fatto che l'interessato aveva presentato la domanda di riconoscimento del servizio pre - ruolo il 2 luglio 2002 e non aveva compiuto per cinque anni atti di esercizio del diritto, né impugnato il provvedimento di diniego dell'8 aprile 2003.

Con ricorso notificato il 4 gennaio 2011, depositato l'11 gennaio 2011, il Prof. Agosteo ha adito questo Tribunale per l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nella qualità di collaboratore tecnico e nella categoria D – Posizione economica D1 e D2 e per ottenere la liquidazione delle relative differenze retributive.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, deducendone l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.

2) Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di prescrizione fatta valere dall'amministrazione resistente, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

L'art. 1, comma 10, della L. 14 gennaio 1999 n. 4 ha disposto quanto segue:

“Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento ...”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, la disposizione in questione ha previsto la partecipazione ai concorsi riservati non soltanto dei “tecnici laureati”, ma di tutto il personale “assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di

accesso il diploma di laurea”, e quindi anche dei “collaboratori tecnici”, per l'assunzione dei quali fosse stato richiesto, a suo tempo, il diploma di laurea.

Il Prof. Agosteo, collaboratore tecnico presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, avvalendosi della disposizione prima riportata, ha partecipato ad un concorso riservato, in virtù del quale è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati.

Il ricorrente ha chiesto in tempi diversi il riconoscimento del servizio per ruolo prestato in qualità di “collaboratore tecnico”, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ritenendo che la qualifica di provenienza fosse equiparabile a quella di “tecnico laureato”.

Più precisamente, ha avanzato una prima richiesta allorché è stato inquadrato in qualità di ricercatore confermato ed una seconda richiesta, allorché è stato inquadrato in qualità di Professore associato confermato.

In entrambi i casi gli è stato denegato il beneficio richiesto.

Per il Tribunale l'operato dell'Amministrazione è legittimo.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con decisione del 9 dicembre 2010, n. 8644, alla quale espressamente si rinvia, indubbiamente “il mero dato formale del *nomen* della qualifica rivestita non è idoneo, di per sé solo, a risolvere la questione dell'individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti ai fini che ci occupano; ... se da un lato non è legittimo arrestarsi alla diversità dei termini indicanti una medesima sostanza, dall'altro non può ritenersi consentito valorizzare l'appartenenza al ruolo tecnico per dedurre una sostanziale equiparazione tra figure che vi appartengono e, quindi, la riconoscibilità di tutti i servizi resi nella qualità di tecnico.

La discriminazione tra servizi riconoscibili e servizi non riconoscibili (e, prima, tra qualifiche che danno ingresso al relativo diritto), ... non può allora che essere condotta sulla base dell'equiparazione e dell'accorpamento tra le varie qualifiche e

della descrizione del contenuto delle stesse, operati dal legislatore con DPCM 24 settembre 1981, emanato in attuazione degli artt. 79 e 80 della legge n. 312 del 1980. Tale decreto ha istituito la figura di funzionario tecnico mediante accorpamento di diverse precedenti posizioni lavorative, tra le quali quella di "tecnico laureato", assegnandola all'ottava qualifica, "area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria".

Se quindi si può concludere che la figura del funzionario tecnico abbia sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell'ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980, e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica derivi dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall'art. 103 dpr n. 382 del 1980 nel testo derivante dalla .. sentenza della Corte Costituzionale(n. 191 del 2008), non altrettanto può dirsi con riferimento alla figura professionale ... di collaboratore tecnico, per la quale il DPCM 24 settembre 1981 prevede la settima qualifica.

Al di là del *nomen* assegnato e del diverso livello di inquadramento, lo stesso DPCM enuclea un insieme di mansioni e compiti propri dei diversi profili dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato (e, prima, del funzionario tecnico) e del collaboratore tecnico.

Al primo profilo, accessibile solo con laurea specifica, appartengono, tra l'altro, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori, mentre il secondo ... svolge funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca.

È del tutto legittimo, pertanto, che solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato possa essere considerato equivalente a quello del ricercatore, come è evidente dalla declaratoria sopra riportata avente specifica attinenza allo

svolgimento di compiti di ricerca e di sperimentazione, e che, pertanto, valga, alla luce della ratio della norma, ai fini della continuità della carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato”.

Tenuto conto di tali principi di diritto, che il Tribunale condivide, il ricorso in esame deve essere rigettato, dal momento che il servizio reso in qualità di “collaboratore tecnico” non può essere equiparato a quello di “tecnico laureato”.

In relazione alla peculiarità della fattispecie in esame, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore

Giuseppe Caruso, Consigliere

Caterina Criscenti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)